

**Competenze professionali qualificate nelle crisi di impresa:
risvolti giuslavoristici; le recenti altre disposizioni
di legge sul lavoro nell'impresa.**

Lo smart working, a partire dall'1.9.2022
(ossia le novità di cui all'art. 41 bis del d.l. n. 73/2022, convertito nella legge n. 122/2022).
..... e dal 22.9.2022
(ossia le novità di cui all'art. 23 bis e 25 bis della legge n. 142/2022)

Dott. **Stefano Danieli** - Presidente della Commissione Lavoro ODCEC Verona

27 SETTEMBRE 2022

Decreto Semplificazioni - LEGGE 4 agosto 2022, n. 122 Conversione in legge, con modificazioni, del **decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73**, pubblicato nella GU n.193 del 19-8-2022 e Vigente al: 20-8-2022

Disposizioni di cui all' art. 41-bis

(Semplificazione degli obblighi di comunicazione e assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali). - con modifica **all'articolo 23 comma 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81**, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il **comma 1** è sostituito dal seguente:

"Con decorrenza dal 1° settembre 2022, il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 agosto 2022
individua le modalità di comunicazione

VISTO, in particolare, l'articolo 18 della citata legge n. 81 del 2017 che definisce il lavoro agile quale "modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa", in cui "la prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno";

CONSIDERATO il notevole impatto registrato dall'accelerazione dei percorsi di innovazione sull'organizzazione del lavoro;

DECRETA

Articolo 1

1. In attuazione dell'articolo 23, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e successive modificazioni, è adottato il modello concernente le informazioni relative all'accordo di lavoro agile di cui all'allegato 1 al presente decreto, da trasmettere con le modalità telematiche di cui all'allegato 2, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

2. Il modulo di cui all'allegato 1 è messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il portale dei servizi on-line, accessibile tramite autenticazione SPID e CIE, <https://servizi.lavoro.gov.it>.

3. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.

Articolo 2

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 19, comma 1, della legge 22 maggio 2017, n. 81, il datore di lavoro conserva l'accordo individuale per un periodo di cinque anni dalla sottoscrizione.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accordi individuali stipulati o modificati a decorrere dalla data del 1° settembre 2022.

Il decreto-legge n. 115 del 9 agosto 2022 (cd. **Aiuti-bis**) convertito nella legge n. 142 del 21 settembre 2022 in vigore dal 22 settembre 2022

«Art. 23-bis (Proroga del lavoro agile per i lavoratori fragili e i genitori lavoratori con figli minori di anni 14). - 1. All'articolo 10, comma 1-ter, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "fino al 30 giugno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2022".

Art. 10 comma 1-ter. Sono prorogate fino al 30 giugno 2022 le misure in materia di lavoro agile per i soggetti di cui all'articolo 26, comma 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

Art. 25-bis

(Proroga del lavoro agile per i lavoratori del settore privato).

All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, le parole: "31 agosto 2022" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2022".

Art. 10

2-bis. Le disposizioni dell'articolo 90, commi 3 e 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato, continuano ad applicarsi fino al 31 agosto 2022.

Art. 90 Lavoro agile

3. Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Grazie per l'attenzione